Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1342.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in « Radiologia medica » muta denominazione in quella di « Radiologia », e che il « Corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza all'infanzia » è soppresso ed è sostituito dalla scuola di specializzazione in « Puericultura ». Allo stesso elenco è aggiunta con il n. 18 la scuola di specializzazione in « Malattie dell'apparato cardiovascolare ».

Art. 175. — Il secondo comma relativo al corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale è soppresso.

Art. 182. — L'ultimo comma concernente gli esami di profitto per gli iscritti al predetto corso di perfezionamento è soppresso.

Gli articoli 189, 193, 195, 200 relativi rispettivamente alle scuole di specializzazione in « Ostetricia e ginecologia », « Medicina legale e delle assicurazioni », « Radiologia medica » ed al « Corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 189. — La scuola è annessa all'istituto di clinica ostetrico-ginecologica e il corso di specializzazione ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerare titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso per un totale complessivo di quaranta iscritti.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre l'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato gli esami di profitto dell'anno precedente.

Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica (1° corso, con esame al 4° anno).

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologia (2° corso, con esame al 4° anno).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Terapia medica ostetrica e ginecologica;
8) Clinica ostetrica e ginecologica (3° corso, con esame al 4° anno).

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Urologia ginecologica;
5) Chirurgia addominale extra genitale;
6) Clinica ostetrica e ginecologica (4° corso con esame).

Gli esami si fanno per gruppi di materie. I membri delle commissioni degli esami di profitto sono nominati dal direttore della scuola, mentre la commissione per l'esame di diploma è nominata dal preside di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Per l'esonero dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 193. — La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ha sede presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

L'ammissione alla stessa avviene in seguito a concorso per titoli ed esami.

Non sono ammesse per nessun motivo abbreviazioni di corso.

La durata della scuola è di tre anni; il numero complessivo degli iscritti alla scuola non potrà essere superiore a trenta.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno di corso.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 195. — La scuola conferisce il diploma di specializzazione in radiologia (che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare) ed il diploma di specializzazione in radiologia diagnostica (che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica).

Essa ha sede presso l'istituto di radiologia.

Il numero complessivo degli iscritti ai due corsi della scuola non può essere superiore ai ventiquattro.

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami su nozioni generali di radiologia e di cultura medica.

Non sono concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di radiologia.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

A. — *Diploma di specializzazione in radiologia* (durata quattro anni)

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;

7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni di radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

B. — *Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica*
(durata tre anni)

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi di cui ai precedenti paragrafi A e B saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 200. — La scuola di specializzazione in puericultura è annessa all'istituto di clinica pediatrica. Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a nove.

Non sono ammesse per alcun motivo abbreviazioni di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
2) Elementi di genetica medica e di eugenetica;
3) Elementi di puericultura perinatale;
4) Auxologia;
5) Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
6) Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

1) Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
2) Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
3) Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
4) Elementi di medicina scolastica;
5) Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.

Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.

Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola.

Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.

Al termine del terzo anno essi sosterranno un esame pratico unitamente all'esame di diploma.

Dopo l'art. 227 è aggiunto l'art. 228 relativo alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 228. — L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a dodici.

Per il conseguimento del diploma di specialista in malattie dell'apparato cardio-vascolare si richiedono tre anni di corso con internato. Tale internato si svolgerà presso l'istituto di clinica medica ed avrà la durata di almeno dieci mesi all'anno per ogni singolo anno di corso.

Non saranno consentite abbreviazioni di corso.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;

2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
5) Semeiologia fisica (1° corso);
6) Semeiologia strumentale (1° corso).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
2) Clinica e terapia (2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 175. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. **1343**.

Istituzione di una scuola per odontotecnici presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato di Pescara intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di Pescara è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 168. — IZZI

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Dino Ugo Di Marzio » di Pescara

SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI AUSILIARI DELL'ARTE SANITARIA - SEZIONE PER ODONTOTECNICO

REGOLAMENTO

Art. 1.

L'Istituto professionale di Stato di Pescara, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1421 del 21 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 151 del 22 giugno 1960, funziona dal 1° ottobre 1959 con amministrazione autonoma retta dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Profilo professionale

L'odontotecnico costruisce, su modelli trattati dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

Art. 3.

La durata del corso di studio è di anni 4 (quattro).

Art. 4.

Funzionamento

Le lezioni teoriche e pratiche si svolgono il mattino ed il pomeriggio di tutti i giorni feriali per complessive 40 ore settimanali dal mese di ottobre al mese di giugno, secondo il calendario scolastico stabilito dal Ministero competente.

Art. 5.

Iscrizioni

Per l'iscrizione alla prima classe occorre la licenza di scuola media di primo grado. L'età massima per l'accettazione alla prima classe è di anni 18 (diciotto), in casi eccezionali ad insindacabile giudizio del Preside potrà ammettersi giovani di età superiore. Per l'iscrizione alle classi seconda, terza e quarta occorre avere conseguito la promozione della classe precedente.

Art. 6.

L'iscrizione degli alunni viene fatta a mezzo domanda in carta legale da L. 400 corredata dalla licenza di scuola media o dalla pagella di terza media. Gli altri documenti di rito sono richiesti d'ufficio alla scuola di provenienza.

Art. 7.

Il numero massimo degli allievi di ciascun corso è stabilito in n. 24.

Art. 8.

Esami

Al termine del quadriennio di studio gli allievi sostengono gli esami di qualifica professionale e conseguono il relativo diploma.

Art. 9.

Gli esami comprendono tutte le prove scritte, grafiche, orali e pratiche e si svolgeranno in due sessioni l'una estiva e la altra autunnale di riparazione secondo il calendario fissato dal Ministero competente. Il diario dell'esame sarà stabilito dalla presidenza dell'istituto.

Art. 10.

La commissione esaminatrice per gli esami di qualifica professionale sarà composta:

presidente: il capo d'istituto;

membri: il direttore della sezione per odontotecnico, gli insegnanti del corso; un rappresentante del Ministero della sanità; un medico specialista in odontoiatria; un odontotecnico nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, su proposta del preside.

Art. 11.

Scrutini finali - Promozione - Ammissione alla prima sessione ed alla sessione di riparazione

Lo scrutinio del terzo trimestre ha valore di scrutinio finale. Gli alunni delle classi delle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale saranno dichiarati approvati nelle materie in cui riportino la sufficienza, purchè ottengano non meno di otto decimi nella condotta. Saranno ammessi alla sessione di riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie. Saranno esclusi dalla sessione di riparazione se abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta.

Art. 12.

I candidati agli esami di prima sessione potranno essere ammessi alla riparazione qualunque sia il numero delle materie non superate in detta sessione.

Art. 13.

Assistenza agli allievi

Per gli allievi bisognosi che dimostrino particolare diligenza e profitto sono previste le seguenti forme di assistenza: *a*) rimborso delle somme pagate per le tasse scolastiche; *b*) fornitura dei libri di testo e delle attrezzature personali per le esercitazioni pratiche. Le domande di assistenza dovranno essere compilate su moduli forniti gratuitamente dalla segreteria dell'istituto e presentate non oltre il 25 settembre.

Art. 14.

Servizio militare

Gli allievi frequentanti l'ultimo e penultimo anno di corso, possono a richiesta, usufruire del ritardo di un anno per il servizio militare di leva e ciò allo scopo di poter terminare regolarmente gli studi. Le domande di esonero vanno presentate alla Segreteria dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico che provvede ad inoltrarle a chi di competenza.

Art. 15.

Tasse di iscrizione e frequenza

Le tasse d'iscrizione e frequenza sono quelle previste per gli istituti tecnici; ai sensi delle vigenti disposizioni gli allievi appartenenti ad alcune particolari categorie sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 16.

Programmi di insegnamento e di esami

I programmi d'insegnamento e di esami sono quelli previsti dalle bozze di stampa ministeriali del 1963 per le sezioni di qualifica per odontotecnico.

Art. 17.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni e le norme di legge in materia di istruzione professionale e di arti ausiliari e sanitarie.

Pescara, addì 19 agosto 1969

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

Prove di esame

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla Commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;

9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale ed internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavori, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Materie e ore settimanali di insegnamento

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ore settimanali			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	+
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e lab. tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totali	38	38	38	38

Pescara, addì 19 agosto 1969

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. 535.

Modificazioni alla convenzione per l'istituzione di due posti di assistente di ruolo per la cattedra di « Puericultura » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1965, registro n. 196, foglio n. 4, con il quale è stata resa esecutiva la convenzione per l'istituzione di un posto di professore e due di assistente ordinario alla cattedra di « Puericultura » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1638, concernente una modifica alla convenzione istitutiva;

Visto l'atto di modifica in data 17 dicembre 1968 con il quale uno dei due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di « Puericultura » viene trasferito alla cattedra di « Tisiologia » della stessa facoltà di medicina e chirurgia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Modena il 17 dicembre 1968, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola, uno dei due posti assegnati alla cattedra di « Puericultura » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena — di cui alla convenzione in data 9 gennaio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915 — viene trasferito alla cattedra di « Tisiologia » della medesima facoltà ed università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 171. — IZZI

Repertorio n. 438

Atto di modifica della convenzione per la istituzione di due posti di assistente di ruolo per la cattedra di puericultura.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantotto (17 dicembre 1968) in Modena, in una sala del rettorato della Università degli studi, innanzi a me, dottor procurator Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con la assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Università di Modena;

dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Università di Modena, entrambi cittadini italiani.

Sono presenti:

l'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del consiglio di amministrazione *pro-tempore*, prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena in data 13 febbraio 1968, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio comunale di Modena, del 24 luglio 1968, la quale, regolarmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa con visto n. 9581 del 27 agosto 1968, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *B*);

l'amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente signor Sergio Rossi, nato a Carpi (Modena) il 19 febbraio 1925, domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio provinciale di Modena, del 2 ottobre 1968, la quale, regolarmente approvata dalla giunta provin-

ciale amministrativa con visto n. 12248/S del 14 novembre 1968, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *C*).

Della identità e della capacità degli intervenuti, io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che con i miei rogiti numeri 231 e 232, entrambi in data 9 gennaio 1964, registrati addì 16 gennaio 1964 ai numeri 1528 e 1527, venivano stipulate, tra le stesse parti contraenti, due convenzioni aventi ad oggetto, la prima, l'istituzione di un posto di ruolo di professore da assegnare alla cattedra di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia dello ateneo modenese e, la seconda, l'istituzione di due posti di ruolo di assistente da destinare alla medesima cattedra;

che con lettera n. 5471 del 5 luglio 1967 l'amministrazione provinciale di Modena, facendo seguito a già intercorsa corrispondenza, comunicava che, stante la diversa utilizzazione dei locali assegnati, in forza dell'art. 6) della convenzione n. 231 del 9 gennaio 1964, alla cattedra su menzionata nell'edificio dell'Istituto provinciale per l'infanzia, si rendeva necessaria una modifica delle convenzioni sopra indicate ed a tal fine proponeva che la Cattedra venisse collocata presso il policlinico universitario, che i due posti di assistente assegnati alla cattedra stessa venissero ridotti ad uno e che il posto di assistente resosi così libero, venisse assegnato ad altra disciplina e più precisamente alla cattedra di tisiologia;

che la facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 14 luglio 1967 accolta l'offerta dell'amministrazione provinciale deliberava di invitare il rettore a voler iniziare le pratiche con gli enti interessati per addivenire alle modifiche delle convenzioni nel senso anzidetto;

che, a seguito di ciò, la convenzione per la istituzione del posto di professore di ruolo da destinare alla cattedra di puericultura, è stata modificata con atto a mio rogito n. 401 del 16 febbraio 1968, stipulato tra le parti medesime;

che il comune e l'amministrazione provinciale di Modena, con rispettive deliberazioni del 24 luglio 1968 e del 27 agosto 1968 allegate per estratto autentico al presente atto sotto la lettera *B*) e *C*) hanno ora autorizzato la stipulazione del presente atto di modifica della anzidetta convenzione n. 232 del 9 gennaio 1964;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 29 gennaio 1968 ha espresso parere favorevole sullo schema del presente atto e che il consiglio di amministrazione dell'ateneo, nella seduta del 13 febbraio 1968 la cui delibera è già allegata per estratto autentico al presente atto sotto la lettera *A*) ne ha autorizzato la stipulazione;

che l'art. 41 dello statuto dell'Università degli studi di Modena, comprende, tra gli altri, l'insegnamento della « Tisiologia », il quale a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia;

tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando ogni altro patto e clausola, da intendersi qui tacitamente riconfermati, la convenzione tra l'Università degli studi, il comune e l'amministrazione provinciale di Modena per l'istituzione di due posti di ruolo di assistente da assegnare alla cattedra di puericultura, stipulata con rogito n. 232 del repertorio degli atti e contratti dell'Università addì 9 gennaio 1964, è modificata come disposto nei seguenti articoli 2 e 3.

Art. 2.

La prima parte del primo comma dell'art. 1 della citata convenzione è così modificato:

« Il comune e l'amministrazione provinciale di Modena, affinchè tanto alla cattedra di puericultura che a quella di tisiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena venga assegnato un assistente di ruolo, si impegnano a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di due posti di ruolo di assistente, da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 della citata convenzione è così modificato:

« L'Università di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei due posti di ruolo di assistente presso le cattedre di puericultura e di tisiologia ».

Art. 4.

Il presente atto, stipulato nell'esclusivo interesse dell'Università di Modena, è esente da tassa di registro ai sensi dello art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso diverrà esecutivo non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me. Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 su fogli due, dei quali occupa facciate sei per intero e la presente fin qui.

Lorenzo Spinelli, rettore - Rubes Triva, sindaco - Sergio Rossi, presidente - Pasqualina Mazzaracchio Salvaterra, teste - Antonio Gerace, teste - Alberto Fantazzini.

Ufficio registro atti civili e successioni Modena, registrato *gratis* al n. 8835 - mod. 71-ME, atti privati, 20 dicembre 1968.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **536**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 119 dello statuto dell'Università degli studi di Padova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 1252, concernente l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che la denominazione di « Istituto e museo di mineralogia e petrografia » deve essere rettificata in quella di « Istituto e museo di mineralogia e petrologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 173. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Vincenzo Grillo, quale direttore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il dott. Grillo, a seguito della intervenuta nomina a consigliere della Corte dei conti, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione del dott. Grillo, del dott. Antonio Mazzeo, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Antonio Mazzeo, direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Vincenzo Grillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 198

(7131)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Giovanni Rivano, quale direttore generale del Ministero del tesoro;

Considerato che il dott. Rivano, a seguito della intervenuta nomina a consigliere della Corte dei conti, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso.

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione del dott. Rivano, del dott. Vincenzo Firmi, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Firmi, direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Giovanni Rivano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 205

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Composizione del comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione, presso il Ministero della Marina mercantile, del comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il decreto 2 settembre 1968, e successive modifiche, relativo alla nomina dei membri del suddetto comitato per il biennio 1968-1969;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dallo art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Sono nominati membri del comitato centrale del lavoro portuale, per un biennio dalla data del presente decreto, i signori:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile;

Flore dott. Vito Dante, direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

Scarponi dott. Sabino, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Traversi dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Aliperta ten. col. di porto Enzo, in rappresentanza del Ministero difesa-marina;

Indelicato dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Malatesta dott. Amelio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lentini dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Marzano dott. Riccardo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Riccobono dott. Salvatore, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sirchia avv. Michele, in rappresentanza degli industriali;

Lagostena Silvio, in rappresentanza dei commercianti;

Pesce dott. Bruno, in rappresentanza degli armatori;

D'Amato Giuseppe, in rappresentanza dell'armamento minore;

Betti dott. Leo, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Liguori Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Bruzzone Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Ciufo dott. Angelo, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giovanni Battista Manasia, consigliere di 2ª classe del Ministero della marina mercantile.

Ai componenti del comitato centrale, che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, sarà corrisposto un gettone di presenza di lire 3000 a carico del capitolo 131 del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 130

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1970, con il quale l'on.le Gioachino Attaguile è stato nominato Sottosegretario per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on.le Gioachino Attaguile, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1970
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 157

(7181)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1970.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 1373 in data 28 ottobre 1969, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 dicembre 1969, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre e mettere in vendita nell'anno 1970;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti presso le ditte produttrici di tali sostanze allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, ed etilmorfina;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1970, di:

Codeina base: kg. 142;

Etilmorfina base: kg. 70;

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche ed applicazioni industriali, via Folli 46/50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1970, di:

Codeina base: kg. 142;
Etilmorfina base: kg. 70;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1970, di:

Codeina base: kg. 168;
Etilmorfina base: kg. 84;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, con sede in Camerlata (Como), via S. Francesco 5, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1970, di:

Codeina base: kg. 190;
Etilmorfina base: kg. 96;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto di lavorazione.

Roma, addì 23 giugno 1970

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(7209)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti a tutte le categorie operanti nella provincia di Pesaro e Urbino, è determinato come segue, con effetto dalla data dell'accordo:

Vitto: un pasto giornaliero L. 4.500 al mese; due pasti giornalieri L. 8.700 al mese;

Alloggio: L. 1.500 mensili;

Generi in natura: formaggio, al kg., L. 700; grano, al q.le, L. 6.500; granoturco, al q.le, L. 5.000; legna, al q.le, L. 700; uva, al q.le, L. 1.800.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7211)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Incarico di esercitare, in caso di impedimento del presidente della commissione sementi, le relative funzioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1969, che reca norme per gli accertamenti sulle caratteristiche di talune specie vegetali anche ai fini della iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà;

Considerato che, a norma degli articoli 3 e 4 del predetto decreto, tali accertamenti sono eseguiti secondo le modalità stabilite da una commissione il cui presidente viene scelto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra i componenti della medesima;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il funzionamento della commissione, di prevedere, in caso di impedimento del presidente, che le relative funzioni vengano esercitate da altro membro della commissione;

Decreta:

Articolo unico

In caso di impedimento del presidente della commissione di cui alle premesse, le relative funzioni sono esercitate dal prof. Lucio Toniolo, componente della commissione medesima.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7182)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 luglio 1967, n. 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Porto di Trieste;

Considerato che col cennato decreto è stato nominato, per l'armamento di linea, in base alla terna presentata dalla Associazione nazionale per l'armamento di linea, il dott. Giuseppe Salomone, al momento condirettore generale del Lloyd Triestino;

Considerato che il dott. Giuseppe Salomone ha recentemente assunto l'incarico di direttore generale della Società Adriatica di Venezia;

Ritenuto opportuno sostituire il dott. Giuseppe Salomone in seno al citato consiglio di amministrazione;

Considerato che nella suddetta terna presentata dall'Associazione italiana dell'armamento di linea è indicato il dott. ing. Enrico Beraldo, attuale vice direttore generale del Lloyd Triestino;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Enrico Beraldo è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, per l'armamento di linea, in sostituzione del dott. Giuseppe Salomone;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1970.

Approvazione della delibera adottata dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani il 16 ottobre 1969 in materia di pensioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 53, lettera *a*), del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Vista la delibera adottata in data 16 ottobre 1969 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, concernente l'aumento nella misura del 15 per cento delle pensioni liquidate in base alla lettera *a*) dell'art. 53 del regolamento di previdenza sopra citato, onde adeguarle a quelle liquidate in base all'art. 5 dello stesso regolamento;

Considerato che il carico finanziario previsto dalla delibera è sopportabile dalla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 16 ottobre 1969, concernente l'aumento nella misura del 15 per cento delle pensioni liquidate in base alla lettera *a*) dell'art. 53 del regolamento di previdenza ed assistenza dei giornalisti professionisti 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964. La delibera costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1970

p. *Il Ministro*
per il lavoro e la previdenza sociale
RAMPA

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « G. Amendola »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, lettera *b*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto che l'apposita commissione consultiva che sta elaborando la riforma del sistema di pensionamento ha rappresentato al consiglio stesso l'impossibilità di pervenire entro breve tempo ad una compiuta e soddisfacente stesura del provvedimento;

Rilevata la stridente sperequazione esistente tra le pensioni liquidate a norma dell'art. 53, lettera *a*), del regolamento e quelle liquidate in base all'art. 5 del regolamento medesimo;

Ravvisata l'urgente necessità di adottare, in attesa che la nominata commissione consultiva esaurisca i suoi lavori, un provvedimento che contribuisca ad ovviare, almeno in parte, alla situazione di estremo disagio dei titolari di pensioni liquidate su base contributiva e non su base retributiva;

Vista la proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

1) A decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni o le quote di pensione liquidate in base ai criteri previsti dall'art. 53, lettera *a*), del regolamento, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964, sono aumentate del 15 % sulla misura spettante al 31 dicembre 1969.

2) Le pensioni o le quote di pensione liquidate in base ai criteri di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 del regolamento sono riliquidate con i criteri di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, nel caso che tale sistema, con l'applicazione dell'aumento del 15 % risulti più vantaggioso.

3) La presente delibera, in quanto applicabile, vale anche per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il presidente: DELLA RICCIA

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e consumo « La Moderna », società cooperativa a r. l., con sede in Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13, 14 e 15 novembre 1969 alla società Cooperativa di produzione e consumo « La Moderna », società cooperativa a r. l., con sede in Lecco (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e consumo « La Moderna », società cooperativa a r. l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Gilardi in data 8 settembre 1911 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Fortunato Soldati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7314)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.

Nomina di un componente della commissione consultiva prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con cui è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, con cui è stata costituita la commissione consultiva prevista dagli articoli 10 e 11 della citata legge 13 maggio 1966, n. 303;

Viste le designazioni dei candidati comunicate, a termini dell'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, dalle organizzazioni di rappresentanza della categoria degli agricoltori a carattere nazionale, per la scelta di un rappresentante della categoria medesima da chiamare a far parte della detta commissione consultiva in sostituzione del dott. Alfredo Diana che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il per. agr. Nevio Manfredini è nominato componente della commissione consultiva presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 13 maggio 1966; n. 303, in rappresentanza della categoria degli agricoltori e in sostituzione del dott. Alfredo Diana dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1967, con cui sono stati nominati i componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia;

Vista la lettera n. 5294 del 29 maggio 1970, con cui l'Ente nazionale per le Tre Venezie ha designato il dottor Andrea Curzel quale suo rappresentante da chiamare a far parte del comitato regionale in questione in sostituzione del prof. Giuseppe Barbero dimissionario;

Decreta:

Il dott. Andrea Curzel è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e in sostituzione del prof. Giuseppe Barbero dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.

Nomina di componenti del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco, con riserva di chiamare a farne parte, tra altri, i tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria non appena fossero pervenute le relative designazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968, con cui i rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro sono stati nominati componenti del detto comitato;

Vista la designazione dei tre rappresentanti eletti dal consiglio provinciale rispettivamente di Cosenza e di Reggio Calabria;

Ritenuto quindi di chiamare tali rappresentanti a far parte del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9, n. 11, della legge 2 aprile 1968, n. 503, i seguenti rappresentanti eletti dal consiglio provinciale rispettivamente di Cosenza e di Reggio Calabria sono nominati componenti del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria:

1) Guarasci pro. Antonio;
2) Gallo Giovanni;
3) Piluso prof. Umile, espresso dalla minoranza,

per il consiglio provinciale di Cosenza.

1) Punturi ins. Vincenzo;
2) Vella dott. Giuseppe;
3) Scudo dott. Giovanni, espresso dalla minoranza,

per il consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Trevi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1964, con la quale il comune di Trevi (Perugia) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 38 del 17 settembre 1964;

Vista la delibera n. 74 del 30 maggio 1970 munita del visto di esecutività del prefetto di Perugia in data 19 giugno 1970, con la quale il consiglio comunale di Trevi ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 24 giugno 1970, con la quale il sindaco del comune di Trevi, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Trevi rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Trevi (Perugia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Perugia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Perugia o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7215)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.

Proroga del termine previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 aprile 1969 concernente la professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, concernente le norme di attuazione della precitata legge e, in particolare, l'art. 6, primo comma, che fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore delle norme di attuazione per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della legge;

Considerato che tale periodo di tempo, scaduto il 12 maggio 1970, è risultato insufficiente ai fini dell'applicazione del predetto art. 6, primo comma;

Ritenuta l'opportunità di una proroga per un ulteriore periodo di tempo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto ministeriale 12 aprile 1969 per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 13 maggio 1970.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7188)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Fabriano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7189)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7190)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7263)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Benedetta Caravaglios, nata a Mazara del Vallo (Trapani) il 10 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 24 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7094)

Il dott. Giuliano Benetti, nato a Capannori (Lucca) il 30 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pisa il 22 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7095)

La dott.ssa Rosa Anna Moltedo, nata a Roma il 3 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Roma il 13 dicembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7096)

La dott.ssa Tommasina Vivalda, nata ad Alba (Cuneo) il 13 agosto 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Ferrara il 30 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7097)

Il dott. Mario Gullotta, nato a Catania il 10 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 21 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7098)

Vacanza della seconda cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7431)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 3 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 256, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 15 gennaio 1970, sono stati dichiarati inammissibili per difetto della notifica prescritta dall'art. 61 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato i ricorsi straordinari presentati in data 4 dicembre 1967 dal sig. Pontuti Giovanni ed in data 20 gennaio 1968 dalla signora Di Mizio Teresa in Pontuti, entrambi di Martinsicuro (Teramo), avverso il provvedimento della commissione provinciale per l'artigianato di Teramo, integrata ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1522, con il quale veniva rigettato il ricorso prodotto dalla signora Di Mizio Teresa in Pontuti per ottenere il riconoscimento della qualifica di familiare collaboratrice del figlio signor Pontuti Giovanni, titolare di impresa artigiana.

(7191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 1102 in data 6 maggio 1970 con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che il prof. Lorenzo Campagna, componente effettivo di quella commissione, non ha accettato l'incarico per motivi di salute, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Luigi Monacciani, dell'Università degli studi di Messina;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Monacciani Luigi, nato a Monte Agrigentino il 10 settembre 1906, dell'Università degli studi di Messina è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina in sostituzione del prof. Lorenzo Campagna.

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1970
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 23

(7045)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4441, del 30 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due condotte veterinarie consorziali, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 5125, del 13 ottobre 1967, modificato con provvedimento n. 5432, del 10 novembre 1967, con cui è stato provveduto, ai sensi di legge, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti prodotti e la graduatoria formulata dalla commissione stessa e riscontrata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, numero 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale degli idonei al concorso di cui in epigrafe:

1. Milazzo Agatino	punti 62,3425	su 120
2. Ippoliti Mario	» 58,5150	»
3. Papa Aldo	» 56,0000	»
4. Pepponi Enzo	» 52,0000	»
5. Perotti Emidio	» 50,4300	«
6. Peretti Prospero	» 50,0000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio Annunzi legali della provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 13 luglio 1970

Il veterinario provinciale: STEFONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1098/XXV/10. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due condotte veterinarie consorziali, vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa per l'attribuzione dei posti in parola;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso sopracitato;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211, del 23 ottobre 1963 ed in particolare l'art. 5 dello stesso;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe, per la sede a fianco del nominativo indicata:

1) Milazzo Agatino: consorzio veterinario fra i comuni di: Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Ieri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno Secinaro;

2) Ippoliti Mario: consorzio veterinario fra i comuni di: Civitella Roveto, Balsorano, Civita d'Antino, Morino, S. Vincenzo Valle Roveto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 13 luglio 1970

Il veterinario provinciale: STEFONI

(7147)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.